



La Corte di Appello di Brescia, Sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.:

DESSI'	Dott.	Pier Giorgio	Presidente
PIANTA	Dott.	Donato	Consigliere rel.
MARCHETTI	Dott.	Marina	Consigliere

nel procedimento di reclamo promosso con ricorso depositato in data 27 aprile 2009 dall'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE in contraddittorio con V [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e MASSA DEI CREDITORI, in persona del Commissario Giudiziale, avverso il decreto del Tribunale di Mantova in data 26 febbraio/10 marzo 2009, che ha omologato il concordato preventivo di V [REDACTED] S.r.l. in Liquidazione e condannato gli opposenti alle spese del giudizio.

IL CASO.it

--

DECRETO

Con decreto in data 26 febbraio/10 marzo 2009 il Tribunale di Mantova, a sensi dell'art. 180 L.F., respinte le opposizioni proposte dall'Agenzia delle Entrate di Castiglione delle Stiviere, E [REDACTED] S.p.A. e [REDACTED] Banca S.p.A., ha omologato il concordato preventivo di V [REDACTED] S.r.l. in Liquidazione e condannato gli opposenti alle spese del giudizio.

Tanto ha deliberato sulla base delle osservazioni riassunte come segue.

- In sede di adunanza dei creditori e nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale di votazione la maggioranza prescritta

N. 142/09 V.G.
Cron. N.

OGGETTO:

Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di fallimento e procedure concorsuali
471.999

dall'art. 177 L.F. è stata raggiunta e all'udienza del 26 febbraio 2009, fissata dal Tribunale, si è regolarmente costituita V [REDACTED] S.r.l. in Liquidazione, insistendo per l'omologazione.

IL CASO.it

- È stato acquisito il parere motivato, e favorevole, del Commissario Giudiziale ex art. 180 L.F..

- Sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissibilità della domanda di concordato ex artt. 160 e 161 L.F., sono state raggiunte le maggioranze previste dalla legge ed il Commissario Giudiziale ha espresso motivato parere di fattibilità, con particolare attenzione per le opportunità e le garanzie offerte dal principale acquirente C [REDACTED] S.r.l..

- Sono infondate le eccezioni svolte con atto di opposizione, in particolare e per quanto qui rileva, dall'Agenzia delle Entrate di Castiglione delle Stiviere, in quanto:

1) con riferimento alla "transazione fiscale" in materia di IVA, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 186 *ter* L.F., così come modificato dall'art. 32 comma 5 del D.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, trattandosi di norma entrata in vigore successivamente sia al deposito della proposta di concordato che all'adunanza in cui hanno avuto inizio le operazioni di voto (26 novembre 2008);

IL CASO.it

2) la tesi dell'opponente non può trovare accoglimento, sul punto, neppure se fondata sulla precedente stesura del citato art. 186 *ter* L.F., non potendo qualificarsi l'imposta sul valore aggiunto quale tributo costituente risorsa propria dell'Unione Europea;

3) la proposta è parimenti legittima in considerazione del fatto che per il credito erariale è stata offerta la medesima percentuale, con le medesime modalità di pagamento, prevista per i creditori con identica posizione ed interessi economici omogenei;

IL CASO.it

4) neppure ha pregio l'obiezione riguardante il trattamento differente e deteriore riservato dalla proposta concordataria al credito privilegiato dell'erario rispetto ad altri crediti parimente privilegiati, perché gli stessi non si trovano in "grado" paritetico, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 2751 bis, 2753, 2777 e seguenti c.c.; di guisa che deve reputarsi del tutto legittima la previsione dei pagamenti in percentuali differenti, anche in rapporto alla soddisfazione realizzabile da ciascun creditore sul ricavo in caso di fallimento.

Avverso tale decreto ha proposto reclamo l'Agenzia delle Entrate di Castiglione delle Stiviere con atto depositato in data 27 aprile 2009 e notificato unitamente al decreto presidenziale alle controparti in data 27/28 maggio 2009.

L'Ufficio reclamante sottopone il provvedimento impugnato a quattro argomenti di censura.

IL CASO.it

Con il primo motivo si rinnova l'eccezione di carenza dei presupposti di ammissibilità ex art. 160 L.F., addebitandosi al Tribunale di aver effettuato una valutazione sommaria e senza approfondire le obiezioni in quella sede sollevate, con particolare riferimento all'affidabilità delle garanzie prospettate dal richiedente in ordine all'adempimento delle obbligazioni che si accinge ad assumere e, soprattutto, all'effettiva capacità economica di C█████ S.r.l. in rapporto

ad oneri economici quantificabili in euro 3.477.919,36.

Con altro motivo si eccepisce l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 160 L.F., con riferimento alla già segnalata grave disparità di trattamento configurata, in danno dei crediti erariali, rispetto ad altre categorie di creditori privilegiati. **IL CASO.it**

Il terzo tema di critica attiene alla reiezione dell'eccezione riguardante la non suscettibilità dell'imposta sul valore aggiunto a costituire oggetto di riduzione in sede di transazione fiscale: al riguardo si auspica l'interpretazione dell'art. 182 *ter* L.F., nella stesura anteriore alla recente riforma, nel senso che dalla possibilità di transazione fiscale debba essere escluso tale tributo in quanto costituente risorsa propria dell'Unione europea; in proposito, il reclamante tiene a sottolineare come la stessa società proponente, nella memoria datata 26 febbraio 2009 avesse manifestato disponibilità ad escludere dalla riduzione il credito riguardante l'I.V.A.. **IL CASO.it**

L'ultimo argomento di censura riguarda la gravissima sperequazione fra il credito erariale (percentuale di soddisfacimento del 25%) ed altri crediti privilegiati, come quelli di INPS o INAIL (percentuale di soddisfacimento del 68%), contestandosi la fondatezza della giustificazione addotta dal Tribunale di Mantova.

Le doglianze così riassuntivamente esposte sono infondate.

Va premesso che in tema di concordato preventivo con cessione dei beni, il giudizio concernente la sufficienza del patrimonio offerto dal debitore ad assicurare il soddisfacimento dei crediti nella misura prevista dalla legge esige un accertamento particolarmente ri-

goroso, non potendo muovere da mere congetture o da ipotesi arbitrarie e più o meno ottimistiche, ma dovendo poggiare su elementi seri e concreti, cioè capaci di far sorgere la fondata opinione, intesa come quasi certezza, che, in base all'*id quod plerumque accidit*, la liquidazione dei beni stessi fornirà i mezzi necessari al predetto soddisfacimento.

IL CASO.it

Ciò posto, si deve rilevare che il Tribunale ha formulato il giudizio positivo verso la proposta di V [REDACTED] S.r.l. sulla base delle osservazioni analitiche, ed anche critiche, contenute nel parere espresso ex art. 180 L.F. dal Commissario Giudiziale, il quale, pur non avendo mancato di segnalare l'aspetto di debolezza insito nella proposta, rappresentato dalla circostanza che il principale acquirente dei beni aziendali, C [REDACTED] S.r.l., è una società appena costituita e con un modesto capitale sociale e dovrà presto affrontare notevoli oneri economici, ha tuttavia rimarcato come sino ad allora la stessa avesse sempre onorato i propri impegni (e del resto l'Ufficio reclamante all'odierna udienza non ha contraddetto il procuratore della V [REDACTED] S.r.l. allorché questo ha sostenuto che in esecuzione della proposta omologata l'acquirente ha già avviato attività d'impresa coinvolgente centoquaranta lavoratori) ed ha alla fine emesso prognosi favorevole.

IL CASO.it

Più complessi sono i temi dedotti in diritto, che riguardano sia la legittimità della posposizione dei crediti privilegiati dell'Erario rispetto a quelli parimenti privilegiati di enti o istituti, omogenei per posizione giuridica ed interessi economici (il riferimento specifico è

agli anti assistenziali e previdenziali), sia quella della sottoposizione alla falciatura della “transazione fiscale” del credito legato all’I.V.A..

Partendo dal primo aspetto, va innanzi tutto rilevato che al caso in discussione si applica, *temporis ratione*, il disposto dell’art. 182 *ter* L.F. nella sua formulazione in vigore dal 1 gennaio 2008, di guisa che non può essere invocata la prescrizione secondo la quale “*se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale...non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori...che hanno una posizione giuridica ed interessi omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie*”, bensì la previgente clausola di salvaguardia che faceva riferimento, per quanto interessa in questa sede, “*a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi omogenei a quelli delle agenzie fiscali*”. Clausola che, con tutta evidenza, appare ininfluenza ai fini del decidere.

IL CASO.it

La questione va, invece, risolta soffermando innanzi tutto l’attenzione sul disposto dell’art. 160 lett. c) e d) L.F., il quale prevede la possibilità che il piano proposto dall’imprenditore in crisi preveda “*la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei*” e che vi siano “*trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse*”.

Ne risulta, pertanto, la legittimità, alla stregua dei criteri ora menzionati, della previsione, nel piano oggetto di causa, del trattamento differente (e deteriore) riservato ai crediti erariali rispetto a quello riconosciuto ai crediti di INPS e INAIL (offerta della percen-

tuale rispettivamente del 25% e del 68%).

Difatti, mentre il credito dell'Erario è collocato in classe 2, quello dei menzionati enti previdenziali ed assistenziali è più favorevolmente collocato in classe 1.

IL CASO.it

Né potrebbe aver pregio la critica (peraltro neppure formalizzata, posto che nel reclamo si sostiene che tutti i crediti di cui sopra sarebbero inseriti nella stessa classe di creditori) alla collocazione così enunciata, atteso che, come congruamente puntualizzato dal Tribunale, essa si ispira alla configurazione normativa (art. 2777 e segg.; in particolare, art. 2778 c.c.) dell'ordine dei privilegi, che vede collocati in posizione prioritaria i crediti per i contributi ad istituti previdenziali rispetto ai crediti a vario titolo inquadrati fra quelli erariali.

Non ha pregio, infine, l'argomento di critica concernente l'illegittimità del recepimento della *transazione fiscale* relativamente all'I.V.A.: mentre nessun rilievo, per le ragioni già esposte, può avere la previsione restrittiva ricavabile dall'attuale formulazione dell'art. 186 *ter* L.F., neppure può essere utilmente invocata la clausola legislativa riguardante *i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea*, condividendo la Corte la tesi, in più occasione espressa anche da altri Giudici di merito, secondo la quale l'imposta sul valore aggiunto non costituisce che una mera base matematica per il contributo all'Unione dei singoli Stati membri.

IL CASO.it

Il reclamo va pertanto respinto, compensandosi fra le parti le spese di lite, in considerazione della complessità delle questioni dibattute, in ordine alle quali mancano interventi della Corte regolatrice.

P . Q . M .

IL CASO.it

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile

respinge il reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate di Castiglione delle Stiviere avverso il decreto in data 26 febbraio/10 marzo 2009 del Tribunale di Mantova, a sensi dell'art. 180 L.F..

Dichiara compensate le spese

Così deciso in Brescia il 7 ottobre 2009.

IL PRESIDENTE